

"Un pasticcio sulla proroga della riforma dello sport. Secondo il Dlgs 36/21, mentre l'abrogazione della legge 91/1981 interverrà solo a decorrere dal 1/7/2022 (art.52) quella della nuova definizione dei rapporti di lavoro sportivo avverrà solo il 1 gennaio 2022 (art.51). Quindi fino ad allora, salve opportune e necessarie modifiche, si riproporrà il problema della corretta identificazione degli sportivi "professionisti".

Secondo l'art.2 della L.91/1981 tale categoria è quella che comprende gli sportivi appartenenti alle 4 federazioni affiliate CONI (FIGC, FIP, FCI, FIG) le quali hanno riconosciuto il professionismo con l'esclusione quindi delle altre (tennis, automobilismo sportivo, sci, nuoto etc) che non hanno fatto. Così ragionando non sarebbero professionisti quali Tomba, Panatta, Pellegrini, Kostner o Fisichella. Il suo tesseramento come per tutti i piloti di F1, deriva dalla licenza FIA riconosciuta in Italia tramite la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) alla quale è delegato il potere sportivo automobilistico in Italia essendo l'ente della Federazione Sportiva Automobilistica Italiana (ACI) riconosciuta dal CONI.

Se così non fosse, lo stesso destino riguarderebbe attualmente Valentino Rossi, certamente sportivo professionista per la legge 91/1981 sino al mutamento del regolamento deliberato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) nel 2011 che da allora non riconosce più il professionismo. D'altronde la maggior parte degli autori dissente sulla letterale interpretazione dell'art.2 ritenendo invece gli altri sportivi, professionisti di fatto.

Peraltro anche la finalità attrattiva dell'art.16 del d.lgs. 147/15 verrebbero così incomprensibilmente ridotte ai soli sportivi appartenenti alle quattro federazioni che riconoscono il professionismo senza alcuna logica per l'esclusione delle altre rispetto alla finalità della norma".

--

Avv. Claudio Russo